



S.C. STUDIO ASSOCIATO

UFFICIO PAGHE – Consulente del Lavoro Dott. Luigi Bonesi

Carpenedolo, 16/07/2026

Spett.le

Cliente

“NEWS PAGHE – SC INFORMA”

*Gli esperti dell’ SC STUDIO ASSOCIATO predispongono mensilmente la rubrica **“NEWS PAGHE – SC INFORMA”** a disposizione dei clienti dello studio.*

***“NEWS PAGHE – SC INFORMA”** è destinato alla clientela dello studio e contiene, con un linguaggio semplice, una sintesi delle ultime novità, un commento relativo ad argomenti di utilità generale e lo scadenziario degli adempimenti del mese.*

*In allegato si riporta **“NEWS PAGHE – SC INFORMA”** n. **09/2026** del mese di **Luglio 2026**.*

Sede: 46043 Castiglione delle Stiviere (MN) Via Callisto Piazza n. 30 – Tel. 0376/631826 r.a. – Fax. 0376/632774

Filiale: 25013 Carpenedolo (BS) Via Rinaldini 42 – Tel. 030/9965452 – 9965436

Filiale: 46046 Medole (MN) – Via Avis 4/B – Tel. 0376/868100 – 868924

La presente circolare è consultabile anche sul nostro sito www.scstudioassociato.it – sezione CIRCOLARI

Prestazioni ambulatoriali complesse e/o permanenza in strutture sanitarie e socio-riabilitative: linee guida Circolare INPS n. 65 del 16 giugno 2026	L'INPS fornisce indicazioni operative per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia nei casi di prestazioni ambulatoriali complesse equiparate al <i>day hospital</i> e nelle ipotesi di permanenza presso Centri di Salute Mentale (CSM), in strutture riabilitative e socio riabilitative psichiatriche, in altre strutture sanitarie residenziali e semiresidenziali, in strutture di Osservazione Breve Intensiva (OBI) e di Degenza Breve (DB), in comunità terapeutiche per dipendenze patologiche e presso centri dedicati ai Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione (DNA). Sono chiariti i requisiti per l'equiparazione al ricovero ospedaliero o alla malattia comune, ricordando che in quest'ultimo caso permane l'obbligo di rispetto delle fasce di reperibilità, eventualmente presso l'indirizzo della struttura
INAIL: la prescrizione per i verbali ispettivi torna a cinque anni D.L. n. 183/2020 convertito dalla Legge n. 21/2021	Con riferimento ai verbali ispettivi INAIL, gli effetti della sospensione dei termini prescrizionali per Covid cessano al 30 giugno 2026. Gli accertamenti INAIL, quindi, ritorneranno al termine prescrizionale di cinque anni, da calcolare a ritroso dalla data di notifica del verbale finale
Congedo straordinario e permessi disabili sui flussi Uniemens Messaggio INPS n. 2287 del 7 luglio 2026	A partire dalla competenza di settembre 2026 è obbligatorio compilare l'elemento <BaseRif>, già presente come facoltativo della sezione a valenza contributiva, per i codici conguaglio L300, L301, L302, L303, L306, L307 e L308. Lo scopo è quello di garantire una maggiore coerenza per la valorizzazione dei conguagli dei codici interessati.
Rischi da calore: indicazioni operative INL Nota n. 5484 del 6 luglio 2026	L'INL ha fornito ulteriori indicazioni operative per l'attività di vigilanza, a tutela della salute e sicurezza sul lavoro nel periodo di maggior caldo estivo. Con particolare riferimento ai settori dell'edilizia, civile e stradale, dell'agricoltura, della logistica e dei riders, sono date indicazioni per una valutazione dei "rischi da calore", derivanti da stress termico-ambientale, visto il maggior rischio di infortuni per le maggiori temperature. Inoltre, viene posta attenzione alla verifica della previsione e attuazione delle misure di prevenzione e protezione contro i danni da calore. Si veda approfondimento 1
Incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro: prime istruzioni	Fornite le prime indicazioni operative sull'incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro (c.d. Decreto Lavoro). L'INPS precisa: • i datori di lavoro che possono accedere all'esonero; • i lavoratori per i quali spetta l'esonero;

Circolare INPS n. 72 del 3 luglio 2026	• i rapporti di lavoro incentivabili; • l'assetto e la misura dell'esonero; • le condizioni generali di spettanza dell'esonero; • le condizioni specifiche per il riconoscimento del diritto all'esonero; • l'incremento occupazionale netto; • la compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato; • il coordinamento con altri esoneri contributivi; il procedimento di ammissione e gli adempimenti dei datori

INL: tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore – indicazioni operative

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la nota prot. n. 5484 del 6 luglio 2026, con la quale fornisce, ai propri ispettori, indicazioni operative relative all'**attività di vigilanza** predisposta per **tutelare i lavoratori dal rischio legato ai danni da calore**.

Queste **le indicazioni fornite dall'INL**:

L'incremento della frequenza e dell'intensità dei fenomeni climatici estremi impone una particolare attenzione ai rischi da stress termico ambientale, che devono essere oggetto di specifica valutazione ai sensi del d.lgs. n. 81/2008.

Nel corso degli accessi ispettivi effettuati nel periodo estivo, con particolare attenzione ai settori dell'edilizia, dell'agricoltura, della logistica e dei lavori stradali, rider, il personale ispettivo dovrà considerare prioritario l'accertamento delle misure adottate dal datore di lavoro per prevenire i danni da calore e insolazione.

Nel corso dell'attività di vigilanza dovrà essere verificata:

- **Valutazione del Rischio (DVR):** verificare se il datore di lavoro ha integrato il DVR con il rischio specifico prevedendo adeguate misure di mitigazione.
- **Organizzazione del Lavoro:** accertare la eventuale rimodulazione degli orari di lavoro (es. anticipazione del turno all'alba, sospensione nelle ore centrali 12:00 – 16:00).
- **Pause e Rotazione:** verificare l'effettiva concessione di pause strutturate in aree ombreggiate o rinfrescate e la rotazione dei lavoratori nelle mansioni più gravose.
- **Idratazione e DPI:** controllare la disponibilità di acqua fresca nei cantieri/campi e l'uso di indumenti di lavoro leggeri, traspiranti e coprenti.
- **Formazione e Informazione:** Accertarsi che i lavoratori (e i preposti) siano stati informati sui sintomi del colpo di calore e sulle procedure di primo soccorso.
- **Sorveglianza Sanitaria Mirata:** accertare il coinvolgimento del Medico Competente nell'individuazione di prescrizioni o limitazioni specifiche per i lavoratori considerati "fragili" o maggiormente esposti agli effetti del caldo.
- **Coinvolgimento dei Rappresentanti dei Lavoratori (RLS/RLST):** verificare la consultazione del rappresentante dei lavoratori per la valutazione dei rischi.

Pertanto, dovrà essere verificata l'effettiva **attuazione delle misure organizzative e procedurali previste dal datore di lavoro**, quali la **rimodulazione degli orari di lavoro**, l'**anticipazione** o il **posticipo delle lavorazioni** maggiormente gravose, la predisposizione di **aree ombreggiate o climatizzate** per le **pause**, la disponibilità di **acqua potabile**, l'**informazione** e la **formazione dei lavoratori** e la **sorveglianza sanitaria** dei soggetti maggiormente esposti.

Si richiama altresì quanto chiarito con la nota prot. n. 5291 del 21 luglio 2023 secondo cui il Datore di Lavoro, nell'ambito degli obblighi di cui al d.lgs. n. 81/2008, deve valutare l'adozione di tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie, inclusa la sospensione temporanea delle attività lavorative in presenza di condizioni climatiche tali da determinare un rischio non accettabile per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Analogo obbligo di intervento grava sul Preposto ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 81/2008, ove ricorrano condizioni di pericolo rilevate durante l'attività di vigilanza.

APPROFONDIMENTO 2

BONUS GIOVANI, ZES, DONNE 2026: AL VIA LE DOMANDE

Per **accedere** ai **Bonus Giovani**, **ZES** e **Donne 2026** e conoscere con certezza l'ammontare dei benefici spettanti e l'eventuale residua disponibilità delle risorse, il datore di lavoro deve inoltrare all'**INPS**, esclusivamente tramite i rispettivi moduli di istanza online reperibili sul sito istituzionale www.inps.it, una **domanda telematica di ammissione**, avvalendosi della propria identità digitale (SPID di almeno livello 2, CIE di livello 3 e CNS).

In particolare, dallo scorso 11 giugno, è possibile **inviare la domanda** per beneficiare dei **Bonus**

- **"Giovani 2026"**, accedendo al "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Bonus giovani 2026";
- **"Donne 2026"**, accedendo al "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Bonus donne 2026" e
- **"ZES 2026"**, accedendo al "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Bonus ZES 2026".

Di seguito, si riepilogano le indicazioni fornite dall'Istituto relativamente alla **presentazione delle istanze**.

CONTENUTI DELLA DOMANDA

Nei moduli di istanza *on-line* devono essere **indicate** le seguenti informazioni:

- i **dati identificativi dell'impresa**. Rispetto al Bonus ZES 2026, con particolare riferimento al numero di dipendenti occupati nel mese in cui avviene l'assunzione incentivata;
- i **dati identificativi del lavoratore** e, per il Bonus ZES 2026, la dichiarazione sulla sussistenza dello status di disoccupato di lunga durata alla data di assunzione;
- per il Bonus Giovani 2026 e per il Bonus Donne 2026, la **tipologia di classe di svantaggio del soggetto**;
- la **tipologia di contratto di lavoro** (a tempo pieno o a tempo parziale) e l'eventuale **percentuale oraria di lavoro**;
- l'importo della **retribuzione media mensile** che sarà erogata, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché l'ammontare **dell'aliquota contributiva datoriale** riferita al rapporto di lavoro oggetto di esonero;
- per il Bonus Giovani 2026 e per il Bonus Donne 2026: ○ la **dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro** con la quale il medesimo **esclude il cumulo** con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento con riferimento al singolo soggetto;
○ la **dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro** di corrispondere ai lavoratori un **trattamento economico individuale** (c.d. TEC) in misura non inferiore al trattamento economico complessivo;
- ***provincia di esecuzione** effettiva della **prestazione lavorativa** (sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo).

LA PROCEDURA DI ACCOGLIMENTO DEI BENEFICI

L'INPS, una volta ricevuta la domanda telematica, provvede a:

- **calcolare l'ammontare del beneficio** spettante in base all'ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro dichiarati nella richiesta. Le richieste vengono accolte solo se sussiste sufficiente capienza di risorse;
- **consultare il Registro Nazionale degli aiuti di Stato** per verificare che per quel datore di lavoro sussistano le condizioni per riconoscere l'agevolazione richiesta;
- **fornire**, qualora risulti che vi sia sufficiente capienza di risorse e che i controlli precedenti abbiano dato esito positivo, un **riscontro in merito all'accoglimento della domanda** e procedere alla registrazione dell'agevolazione sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato.

INDICAZIONI PER LE ASSUNZIONI IN CORSO O PER QUELLE GIÀ EFFETTUATE

Si evidenzia che la domanda di riconoscimento dei Bonus può essere inoltrata **sia per le assunzioni già effettuate che per i rapporti di lavoro non ancora instaurati**.

Qualora la domanda venga inviata per:

- **un'assunzione in corso**, con indicazione della relativa comunicazione obbligatoria, l'INPS fornisce, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo telematico, l'esito di **accoglimento** con il riconoscimento dell'importo spettante;
- **un'assunzione non ancora effettuata**, l'INPS calcola l'ammontare del beneficio spettante, accantona preventivamente le risorse e invia una comunicazione al datore di lavoro (tramite PEC o e-mail) e una notifica nell'area "MyINPS", con le quali lo invita a provvedere all'instaurazione del rapporto ed al conseguente adempimento dell'**invio della comunicazione obbligatoria entro il termine di 10 giorni**, durante il quale l'INPS consulta quotidianamente l'archivio delle comunicazioni obbligatorie per verificare che la comunicazione Unilav/Unisomm relativa al rapporto di lavoro da incentivare sia stata effettivamente inviata e accoglie la richiesta di incentivo laddove rilevi la presenza di tale comunicazione.

Tali termini sono perentori: la loro inosservanza determina la perdita degli importi precedentemente accantonati, ferma restando la possibilità di riproporre una nuova istanza.

L'importo dell'esonero riconosciuto dalle procedure telematiche costituisce **l'ammontare massimo dell'agevolazione** che può essere fruita nelle denunce contributive.

L'INPS evidenzia, inoltre, che **non può essere accettata una domanda** contenente **dati diversi** da quelli presenti nell'**Unilav/Unisomm**.

I RAPPORTI A TEMPO PARZIALE

Con riferimento ai **rapporti part-time**, nell'ipotesi di:

- **variazione in aumento** della percentuale oraria di lavoro in corso di rapporto, compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno, il beneficio fruibile non può superare il tetto già autorizzato mediante le procedure telematiche;
- **diminuzione dell'orario di lavoro**, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, è onere del datore di lavoro riparametrare l'incentivo spettante e fruire dell'importo ridotto.

LE ISTRUZIONI INPS PER I PERIODI RESIDUI

L'INPS ha precisato che il modulo di domanda deve essere utilizzato **esclusivamente per la prima assunzione incentivata**, mentre, ai fini del riconoscimento del **beneficio residuo** spettante per la successiva assunzione del lavoratore, **non** è previsto l'invio di una **nuova richiesta**.

TFR E PREVIDENZA COMPLEMENTARE DAL 1° LUGLIO 2026: LE PRIME INDICAZIONI

La **Legge di Bilancio 2026** ha introdotto, a decorrere **dal 1° luglio 2026**, un meccanismo di **adesione automatica** alla **previdenza complementare** per i lavoratori dipendenti del settore privato (il cui **rapporto** di lavoro duri **più di 60 giorni** ed **esclusi domestici e intermittenti**), in sostituzione del precedente meccanismo dell'adesione con modalità tacite.

Il nuovo meccanismo si applica sia ai dipendenti di prima assunzione che, con degli adattamenti, ai dipendenti non di prima assunzione, mentre **non riguarda chi** ha già un rapporto di lavoro dipendente in essere e **non è interessato**, successivamente al 30 giugno 2026, **da una nuova assunzione** come lavoratore dipendente.

Alla luce delle prime indicazioni attuative fornite da Ministero del Lavoro e COVIP, si **focalizza**, dunque, l'attenzione sul **nuovo meccanismo di adesione automatica** e sui suoi effetti.

Al fine di applicare le nuove disposizioni, per le assunzioni che intervengono a partire dal 1° luglio 2026, risulta fondamentale per il datore di lavoro individuare in via preliminare, all'atto dell'assunzione, se il lavoratore è

- un **dipendente di prima assunzione**, intendendo per tale chi è assunto per la prima volta in qualità di dipendente privato, ovvero
- un **dipendente riassunto**, intendendo per tale chi è già stato titolare di un pregresso rapporto di lavoro come dipendente privato.

LAVORATORI DI PRIMA ASSUNZIONE

Con riguardo ai dipendenti del settore privato di **prima assunzione successiva al 30 giugno 2026**, intendendo per tali i lavoratori assunti per la prima volta in qualità di dipendenti privati, il nuovo meccanismo di adesione automatica implica che, al momento della prima assunzione, il **lavoratore** sia **considerato "aderente"** alla **previdenza complementare salvo** che il lavoratore **rinunci** all'adesione automatica nel **termine di 60 giorni** dalla data di assunzione.

La COVIP evidenzia che eventuali **sospensioni** dell'**attività lavorativa** del dipendente **non** comportano la **sospensione** del computo dei **60 giorni**.

Regole ed effetti del meccanismo di adesione automatica

Nello specifico, il meccanismo di adesione automatica comporta che il **TFR** e la **contribuzione a carico dipendente** e a **carico datore** di lavoro vengano versati alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali, **a partire dal mese successivo** alla scadenza del termine dei 60 giorni **comprendendo quanto maturato** dalla data di prima **assunzione**.

Rispetto alla previgente normativa, gli **effetti** conseguenti alle **adesioni automatiche** alla previdenza complementare risultano **più ampi** dal momento che

- da un lato, oltre alla devoluzione al fondo di riferimento dell'intero TFR, è ora previsto **anche il versamento** della **contribuzione** a carico del datore di lavoro e del lavoratore, nella misura definita dagli accordi;

- dall'altro, le quote di TFR e di contribuzione da versare ricomprendono **anche quelle maturate dalla data di assunzione** e fino al termine di scadenza dei 60 giorni, a differenza di quanto previsto dalla disciplina precedente.

Sono espressamente previste delle **eccezioni** all'obbligo di **versamento della contribuzione**:

- nel caso in cui l'**accordo/contratto collettivo** di riferimento **preveda** che **non vengano effettuati versamenti contributivi** alla previdenza complementare **durante il periodo di prova**, il datore di lavoro dovrà versare alla forma di destinazione dell'adesione automatica il TFR dal giorno dell'assunzione, mentre inizierà a effettuare i versamenti contributivi previsti dagli accordi una volta superato il periodo di prova;
- i lavoratori la cui **retribuzione annuale lorda** risulti **inferiore all'assegno sociale annuale** (pari per il 2026 ad euro 7.101,12) hanno la facoltà, entro i 60 giorni successivi all'assunzione, di **dichiarare** di **non** voler destinare a previdenza complementare la **contribuzione a proprio carico** (mentre rimane dovuta la contribuzione a carico del datore di lavoro).

Individuazione della forma pensionistica di destinazione

Per quanto concerne l'individuazione della **forma pensionistica di destinazione** dell'**adesione automatica**, la verifica va eseguita dal datore di lavoro **sulla base dei contratti collettivi** che si applicano alla sua azienda (siano essi nazionali ovvero territoriali ovvero aziendali).

Qualora siano **presenti più forme pensionistiche** di riferimento (ad esempio, fondi pensione negoziali di categoria, fondi territoriali, forme pensionistiche collettive a livello aziendale), l'adesione automatica si perfeziona

- alla forma individuata con **accordo aziendale** ovvero, in sua assenza,
- alla forma alla quale risulti **iscritto il maggior numero di dipendenti** dell'azienda.

Per la rilevazione del numero di lavoratori iscritti a ciascun fondo occorre fare **riferimento alla data di assunzione** del lavoratore soggetto all'adesione automatica.

In **assenza** di accordi o di indicazioni nei contratti collettivi sulla forma pensionistica di riferimento, la forma pensionistica complementare di destinazione dell'adesione automatica è quella **residuale**, attualmente individuata nel **Fondo COMETA**. In tal caso l'adesione automatica comporta la destinazione alla stessa dell'**intero TFR, senza contribuzioni** di parte datoriale o del lavoratore.

Nell'ipotesi di adesione automatica, la **forma pensionistica** di destinazione deve **tenere conto** dell'**orizzonte temporale dell'investimento** e dell'**età anagrafica dell'aderente**, contrariamente a quanto accadeva in precedenza quando i versamenti confluivano automaticamente nel comparto garantito. Qualora la forma pensionistica **non** sia **adeguata** a tale previsione **non** è considerata **idonea a raccogliere adesioni automatiche**.

La COVIP **impone ai datori di lavoro di acquisire informazioni** dalla forma pensionistica complementare **in merito a tale adeguamento** prima di iniziare a destinare alla stessa i flussi di TFR e di contribuzione. La stessa COVIP richiede a tutte le forme pensionistiche di **dare notizia** – entro il 30 giugno 2026 - sull'area pubblica del **sito web** circa la loro **idoneità** e precisa che, in **assenza di forme pensionistiche di riferimento adeguate**, la forma residui

destinazione delle adesioni automatiche è il **Fondo COMETA** al quale andranno **versati**, in questa specifica ipotesi, **sia il TFR che i contributi** a carico lavoratore e datore previsti dagli accordi. Qualora siano **presenti più forme pensionistiche** di possibile destinazione per il lavoratore, se la forma pensionistica individuata non risultasse idonea si ritiene che l'adesione automatica operi nei confronti della **forma pensionistica che soddisfi i requisiti** di idoneità.

Rinuncia all'adesione automatica

Al lavoratore è concessa la **facoltà di rinunciare espressamente** all'**adesione automatica** alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali, **entro** il termine di **60 giorni dall'assunzione** con **efficacia retroattiva** dalla **data di assunzione**.

La rinuncia all'adesione automatica è diretta conseguenza della scelta espressa del dipendente di

- destinare il TFR a una **forma pensionistica** complementare da lui **prescelta**, versando il TFR e l'eventuale contribuzione, se prevista, **dalla data di assunzione**. Il lavoratore può decidere di destinare, alla forma pensionistica di riferimento dell'adesione automatica, **in luogo dell'intero TFR** maturando, **una percentuale** dello stesso secondo quanto eventualmente previsto dagli accordi;
- mantenere il TFR secondo il regime di cui all'articolo 2120 del codice civile, dunque, **presso il datore di lavoro** o il **Fondo di Tesoreria INPS**, nel caso in cui il datore sia soggetto all'obbligo di versamento al suddetto fondo. In tale ipotesi, il TFR maturato **a decorrere dalla data di assunzione** non viene devoluto a **previdenza complementare**.

Informativa e modello di destinazione del TFR

La norma impone precisi **obblighi informativi** in capo al datore di lavoro al momento dell'assunzione. A tal fine si segnala che il Mefop ha reso disponibile in via provvisoria un **fac simile di informativa, da consegnare ai lavoratori assunti a partire dal 1° luglio 2026**, in attesa della versione ufficiale da parte del Ministero del Lavoro.

Il Ministero del Lavoro ha inoltre pubblicato nel proprio Portale sulla Previdenza Complementare un **Modulo per la scelta di destinazione del TFR**, che ha denominato Modello **TFR3**, e che, pur trattandosi ancora di una versione provvisoria, si ritiene che sia quello da prendere a riferimento **per gli assunti da luglio 2026** in **sostituzione** del precedente Modello **TFR2**.

LAVORATORI RIASSUNTI

Anche con riferimento ai **dipendenti riassunti**, intendendo per tali i titolari di un pregresso rapporto di lavoro come dipendenti privati, il datore è tenuto per Legge a fornire un'**adeguata informativa**.

Il fac simile di informativa e la versione provvisoria del Modello TFR3 previsti per i lavoratori di prima assunzione possono essere utilizzati anche per i lavoratori riassunti.

Di **fondamentale importanza** risulta essere la **dichiarazione** che il lavoratore riassunto, in fase di assunzione, deve fornire circa il fatto di **essere o meno**, alla data di assunzione, **iscritto** a una forma di **previdenza**

complementare con destinazione, in tutto o in parte, del **TFR**, poiché da tale circostanza deriva l'applicazione ovvero la non applicazione del meccanismo di adesione automatica e del conseguente termine di 60 giorni.

Lavoratori riassunti con adesione in essere alla previdenza complementare

Il meccanismo di **adesione automatica opera** anche per i **lavoratori riassunti** che attivano un nuovo rapporto di lavoro dipendente successivamente al 30 giugno 2026 e che, sulla base della citata dichiarazione da fornire in fase di assunzione, risultino avere **in essere**, al momento dell'assunzione, un'**adesione** a una **forma pensionistica complementare con destinazione del TFR**, qualora gli stessi **non vi rinuncino espressamente** nel termine di **60 giorni**.

Anche per i lavoratori riassunti con adesione in essere alla previdenza complementare **valgono** pertanto le **regole di decorrenza, versamento e individuazione del fondo di riferimento dell'adesione automatica** già esposte relativamente ai lavoratori di prima assunzione (cfr. il paragrafo "Regole ed effetti del meccanismo di adesione automatica").

La COVIP chiarisce che il **meccanismo di adesione automatica non opera** per il **lavoratore che**

- pur risultando già iscritto a una forma di previdenza complementare, **non conferisce** alla stessa neanche parzialmente il **TFR** maturando (adesione con versamento dei soli contributi);
- nel precedente rapporto di lavoro ha aderito alla previdenza complementare e ha poi **riscattato interamente** la posizione individuale maturata.

Il meccanismo di adesione automatica **opera**, invece, per i lavoratori per i quali la variazione del rapporto di lavoro ha comportato anche la **perdita dei requisiti di partecipazione** al fondo pensione precedentemente scelto, ma **non abbiano riscattato interamente** la posizione individuale maturata.

Rinuncia all'adesione automatica

Anche per i lavoratori riassunti che abbiano in essere, al momento dell'assunzione, un'**adesione** a una forma pensionistica complementare con destinazione del TFR è concessa la **facoltà di rinunciare espressamente all'adesione automatica** alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali, **entro** il termine di **60 giorni** dall'assunzione con **efficacia retroattiva dalla data di assunzione**.

La COVIP evidenzia che eventuali **sospensioni dell'attività lavorativa** del dipendente **non** comportano la **sospensione** del computo dei **60 giorni**.

La rinuncia all'adesione automatica prevede tuttavia come **unica possibilità**, a differenza di quanto previsto per i lavoratori di prima assunzione, di **destinare il TFR a una forma pensionistica complementare scelta dal lavoratore**, versando il TFR e l'eventuale contribuzione, se prevista, dalla data di assunzione.

Per tali lavoratori **non** è infatti **possibile mantenere** il **TFR** secondo il regime di cui all'articolo 2120 del codice civile, dunque, **in azienda o presso il Fondo di Tesoreria INPS**.

Anche in questo caso il lavoratore può **decidere di destinare**, alla forma pensionistica di riferimento dell'adesione automatica, **in luogo dell'intero TFR** maturando, **una percentuale** dello stesso secondo quanto eventualmente previsto dagli accordi.

Per i lavoratori di **prima iscrizione** alla previdenza obbligatoria in **data antecedente al 29 aprile 1993**, per i quali gli accordi non prevedano la destinazione del TFR a previdenza complementare, tale percentuale **non** può tuttavia essere **inferiore al 50%**.

Lavoratori riassunti senza adesione in essere alla previdenza complementare

I lavoratori che, sulla base della dichiarazione da fornire in fase di assunzione, risultano aver **in precedenza** mantenuto il **TFR presso il datore** di lavoro o, qualora ne ricorressero le condizioni, al **Fondo di Tesoreria INPS**, **non sono soggetti** al meccanismo dell'**adesione automatica**.

Per tali dipendenti, pertanto, **non opera il termine di 60 giorni** per la scelta e il datore continuerà ad applicare la disciplina prevista dall'articolo 2120 del codice civile, senza versare alcuna somma a previdenza complementare. Resta ferma per loro la **possibilità di rivedere**, in ogni momento, la **scelta** a suo tempo effettuata e conferire il TFR futuro a una forma pensionistica complementare.

Lavoratori riassunti che non rendono disponibili le informazioni sulla precedente scelta

Al momento la norma non contempla, né vi sono stati chiarimenti, sul trattamento da riservare ad eventuali dipendenti riassunti che, all'atto dell'assunzione e comunque entro 60 giorni dalla stessa, **non fornissero alcuna informazione** in merito alla loro **precedente scelta** circa la destinazione del TFR alla previdenza complementare ovvero in azienda/Fondo di Tesoreria.

Se da un lato si auspicano puntuali indicazioni da parte degli Organi competenti, dall'altro si evidenzia l'**importanza** per i datori di lavoro di **raccogliere tempestivamente le dichiarazioni** dei lavoratori circa la loro precedente posizione, al fine di evitare di ricadere in questa situazione allo stato attuale non normata.

...ULTIME DAL MONDO DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA...



CCNL Scuole Materne Fism: siglato il rinnovo contrattuale per il biennio 2026/2027

Previsti aumenti retributivi in due tranches: 1° settembre 2026 e 1° settembre 2027

Il 7 luglio 2026 la Parte datoriale Fism e le OO.SS. Flic-Cgil, Cisl-Scuola, Snals-Confsal hanno siglato il rinnovo contrattuale del **biennio 2026/2027** del CCNL vigente per il quadriennio 2024/2027, disciplinando il trattamento economico e normativo per il personale occupato nei servizi dell'infanzia della prima infanzia delle scuole e degli Enti aderenti e/o rappresentati da Fism.

Gli aumenti retributivi, con un incremento di **80,00 euro lorde** al mese al VI livello (docenti) vengono erogati in due tranches:

- **40,00 euro dal 1° settembre 2026;**
- **40,00 euro dal 1° settembre 2027.**

Per quanto concerne il welfare contrattuale, per gli anni 2026 e 2027, l'importo previsto per il welfare è pari a **100,00 euro** per i lavoratori dell'ASI; mentre, per l'assistenza sanitaria integrativa è prevista l'individuazione di un Fondo che sarà efficace a partire dal 1° gennaio 2028. Interventi anche nella parte normativa sul contratto a tempo determinato.

CCNL Funzioni Locali: nuovo incontro per il rinnovo del contratto

L'ARAN presenta una nuova bozza con novità su IA e welfare

Si è tenuto nei giorni scorsi, presso la sede dell'Aran, un nuovo incontro sul rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 2025-2027 per il comparto delle Funzioni Locali. L'appuntamento è stato preceduto dall'invio, da parte dell'Agenzia, di una nuova bozza di articolato che introduce diverse novità rispetto alle proposte precedenti.

Tra i punti salienti del testo presentato dall'Aran spicca l'istituzione dell'osservatorio paritetico di comparto, pensato come sede di confronto sulle tematiche contrattuali di rilevanza generale, anche con l'obiettivo di prevenire contenziosi diffusi. Accogliendo una specifica richiesta sindacale, la bozza introduce il confronto

Sede: 46043 Castiglione delle Stiviere (MN) Via Callisto Piazza n. 30 – Tel. 0376/631826 r.a. – Fax. 0376/632774
Filiale: 25013 Carpenedolo (BS) Via Rinaldini 42 – Tel. 030/9965452 – 9965436
Filiale: 46046 Medole (MN) – Via Avis 4/B – Tel. 0376/868100 – 868924

La presente circolare è consultabile anche sul nostro sito www.scstudioassociato.it – sezione CIRCOLARI

sui criteri generali di funzionamento dei sistemi di **intelligenza artificiale** che impattano sul rapporto di lavoro.

Sul fronte economico, viene integrato il trattamento del personale in **distacco sindacale** inserendo l'indennità di comparto tra le voci fisse e continuative, mentre sul piano dei diritti si chiarisce che le certificazioni per visite, terapie ed esami diagnostici includono anche quelle rilasciate dal medico di medicina generale. Novità previste anche per le attività formative, estese al caso di modifica del profilo professionale, e per il monitoraggio delle dinamiche retributive, con la proposta di un incontro di verifica congiunta entro il 30 settembre 2027 basato sui dati Istat e RGS.

In tema di **relazioni sindacali**, è stata chiesta l'integrazione, tra le materie di confronto, dell'impatto delle assenze prolungate dal servizio sulla valutazione della performance. Per quanto riguarda il sistema di classificazione professionale, le richieste sindacali puntano a inserire gli assistenti metrici e gli ispettori metrici nelle esemplificazioni dei profili delle aree istruttori e funzionari, prevedendo per quest'ultima e per le elevate qualificazioni l'accesso anche tramite titoli equipollenti alla laurea. Viene inoltre sollecitata una dichiarazione congiunta per includere le funzioni di ufficiale di stato civile nella sezione degli albi e un impegno formale, per il triennio 2028-2030, a riconoscere un'indennità a tutto il personale con funzioni di polizia giudiziaria, come gli ispettori tecnici, idraulici, fitosanitari e metrici.

Forte distanza permane invece sul finanziamento degli incarichi di elevata qualificazione. Il sindacato ha ribadito il netto rifiuto all'utilizzo delle risorse delle capacità assunzionali a questo scopo e ha giudicato inaccettabile la proposta Aran di permettere agli Enti senza dirigenza di integrare tali risorse senza passare dalla contrattazione, una misura che snaturerebbe il ruolo delle trattative nella pesatura delle posizioni organizzative.

Altre rivendicazioni centrali riguardano il computo delle indennità sulle condizioni di lavoro nel calcolo del periodo di **ferie** e l'estensione delle ferie ad ore a tutti gli enti. Sul fronte dei congedi parentali, è stata confermata la totale contrarietà all'equiparazione del congedo per malattia del figlio alla durata del certificato medico, considerata una misura fortemente penalizzante. Infine, riguardo alla costituzione del fondo, i sindacati chiedono maggiore chiarezza sulle voci incluse ed escluse dai tetti di legge e il ripristino delle risorse specifiche per le Camere di Commercio.

Il confronto tra le Parti ed il percorso negoziale riprenderanno a stretto giro con il prossimo tavolo plenario, già calendarizzato per il 21 luglio.

CCNL Impianti sportivi: trasmessa piattaforma unitaria

Continua il negoziato per rafforzare tutele, stabilizzare l'occupazione e contrastare il dumping salariale

Il 2 luglio 2026 le Organizzazioni sindacali hanno trasmesso, alla Confederazione Italiana dello Sport – Confcommercio Imprese per l'Italia, la piattaforma per il **rinnovo** del CCNL che interessa i circa 50 mila addetti lavoratori dello Sport.

La piattaforma punta a rafforzare il perimetro di applicazione del contratto, migliorare la qualità dell'occupazione e contrastare fenomeni di dumping salariale e contrattuale, precarietà e utilizzo improprio delle forme di lavoro non subordinate.

Si riportano di seguito alcune tra le **richieste** avanzate dalle OO.SS.:

- un intervento sui trattamenti economici per tutelare il potere d'acquisto delle lavoratrici e dei lavoratori;
- il consolidamento del campo di applicazione del CCNL a tutte le figure ricomprese nella definizione di lavoratore sportivo;

Sede: 46043 Castiglione delle Stiviere (MN) Via Callisto Piazza n. 30 – Tel. 0376/631826 r.a. – Fax. 0376/632774
Filiale: 25013 Carpenedolo (BS) Via Rinaldini 42 – Tel. 030/9965452 – 9965436
Filiale: 46046 Medole (MN) – Via Avis 4/B – Tel. 0376/868100 – 868924

La presente circolare è consultabile anche sul nostro sito www.scstudioassociato.it – sezione CIRCOLARI

- regole più chiare per la qualificazione dei rapporti di lavoro e misure per favorire la stabilizzazione dell'occupazione;
- rafforzamento delle relazioni sindacali e degli strumenti di monitoraggio del settore, insieme a un aggiornamento della classificazione professionale.

GLI ADEMPIMENTI DEL MESE DI LUGLIO 2026

VENERDÌ 10

Contributi INPS trimestrali personale domestico

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre **aprile – giugno 2026** per il personale domestico.

Versamento tramite bollettino MAV.

Contributi “Fondo M. Negri”, “Fondo A. Pastore” e “Fondo M. Besusso” trimestrali

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi di previdenza ed assistenza integrativa, rispettivamente al “Fondo M. Negri”, al “Fondo A. Pastore” ed al “Fondo M. Besusso”, a favore di dirigenti di aziende commerciali, relativi al trimestre **aprile – giugno 2026**.

Versamento tramite bonifico bancario.

GIOVEDÌ 16

Ritenute IRPEF mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle ritenute alla fonte operate da tutti i datori di lavoro, sostituti d'imposta, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, corrisposti nel mese di **giugno 2026**.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.

Contributi INPS mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **giugno 2026**.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.

Contributi INPS Gestione EX-ENPALS mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **giugno 2026**.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.

Contributi INPS Gestione EX-INPGI mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei giornalisti professionisti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **giugno 2026**.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Contributi INPS mensili Gestione Separata

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento alla Gestione Separata dei contributi dovuti su compensi erogati nel mese di **giugno 2026** a collaboratori coordinati e continuativi.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

770 mensile

Invio telematico (facoltativo) all'Agenzia delle Entrate unitamente al Mod. F24 del prospetto delle ritenute operate nel mese di **giugno 2026**.

Addizionali

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle addizionali regionale/comunale su redditi da lavoro dipendente (**giugno 2026**).

TFR al Fondo Tesoreria

Ultimo giorno utile per il versamento delle quote di TFR relative ai periodi di competenza da gennaio a giugno 2026 al Fondo di Tesoreria, per i datori di lavoro tenuti per la prima volta a tale obbligo a seguito delle novità introdotte in materia dalla Legge di Bilancio 2026.

LUNEDÌ 20

Contributi Previndai e Previndapi trimestrali

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi integrativi a favore dei dirigenti di aziende industriali e delle piccole e medie industrie, relativi al trimestre **aprile – giugno 2026**.

Versamento tramite bonifico bancario.

GIOVEDÌ 23

Modello 730

CAF e Professionisti abilitati, per le dichiarazioni presentate da parte dei contribuenti dal 21 giugno al 15 luglio: consegnano al dipendente/pensionato i Modd. 730 e 730-3 elaborati; inviano telematicamente all'Agenzia delle Entrate i Modd. 730, 730-1, 730-3 e 730-4. I datori di lavoro ed enti pensionistici che prestano assistenza fiscale per le dichiarazioni presentate da parte dei contribuenti dal 21 giugno al 15 luglio: consegnano al dipendente/pensionato/collaboratore la copia del Mod. 730 e del prospetto di liquidazione Mod. 730-3; inviano telematicamente all'Agenzia delle Entrate i Modd. 730.

VENERDÌ 31

Invio telematico del flusso UNIEMENS

Ultimo giorno utile per inviare telematicamente la denuncia mensile UniEmens di **dati retributivi e contributivi** INPS per i lavoratori dipendenti e parasubordinati iscritti alla Gestione separata (co.co.co, lavoratori autonomi occasionali, incaricati della vendita a domicilio e associati in partecipazione) relativa ai compensi corrisposti nel mese di **giugno 2026**.

Presentazione all'INPS del Flusso UniEmens tramite internet.

INPS Gestione ex-ENPALS - Denuncia contributiva unificata

Ultimo giorno utile per presentare la denuncia mensile unificata di somme dovute e versate, relative al mese di **giugno 2026**, a favore dei lavoratori dello spettacolo.

Invio tramite Flusso UniEmens.

INPS Gestione agricoltori – Denuncia contributiva unificata

Ultimo giorno utile per presentare la denuncia mensile unificata relativa agli operai agricoli a tempo indeterminato, determinato e compartecipanti individuali, e loro retribuzioni, contenente i dati relativi al mese di **giugno 2026**.

Invio tramite Flusso UniEmens.

Stampa Libro unico

Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese di **giugno 2026**.

FESTIVITÀ CADENTI NEL MESE DI LUGLIO 2026
--

Eventuali festività legate alla ricorrenza del **Santo Patrono**.